

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 158/18/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RAGIONI DELLA DECISIONE

L'udienza in data odierna fa seguito alla decisione del 22.02.2011 di rinviare a questa nuova data la discussione del ricorso per consentire alla ricorrente la replica alle controdeduzioni depositate dagli Enti convenuti.

Tramite il servizio postale, la ricorrente il 18.11.2009 riceve da Esatri s.p.a. la lettera datata 06.11.2009 con cui l'Agente della riscossione la diffida al pagamento di Euro 1.437,38. Precisando le date di notifica e il numero di serie delle cartelle di pagamento non pagate dalla ricorrente, Esatri s.p.a. dettaglia gli importi dovuti. E' precisato in Euro 641,48 l'Imposta di Registro ed accessori dovuti per gli anni 1995 e 1996; Euro 209,01 la TARSU ed accessori per gli anni 2000 e 2001; Euro 109,14 l'IVA ed accessori per l'anno 2003; Euro 141,04 l'IRPEF ed accessori per l'anno 2004; Euro 140,95 la sanzione per infrazione al Codice della Strada ed accessori ed Euro 138,78 per il Diritto Camerale ed accessori per l'anno 2005. Sono addebitate spese di esecuzione di Euro 56,98.

Avverso la diffida di pagamento, la ricorrente espone quanto segue.

1. Ritenuto la diffida di pagamento atto tra quelli che introducono l'espropriazione di cui all'art. 50 e. 2 del D.P.R. 602/73, la ricorrente valuta il documento ricevuto tra gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 c. 1 del D.Lgs. 546/92.

2. La ricorrente eccepisce la nullità di notifica sia dell'atto di diffida e sia delle cartelle di pagamento che lo hanno preceduto e, per quest'ultime, eccepisce inoltre la nullità per omessa sottoscrizione del documento da parte dell'Agente della riscossione. In quanto poi le cartelle di pagamento vennero notificate da Esatri s.p.a. per posta raccomandata con avviso di ricevimento, la ricorrente eccepisce le loro notifiche devono intendersi nulle per il contrasto con l'art. 26 del D.P.R. 602/73 in quanto la disposizione non autorizza l'Agente della riscossione all'utilizzo di questa forma di notifica.

3. La ricorrente fa presente che la richiesta di pagamento dei tributi, diritti e sanzioni è prescritta in quanto sono trascorsi i tre anni o i cinque anni dalla data della loro iscrizione a ruolo.

Nel giudizio si costituiscono il Comune di Milano, la Camera di Commercio di Milano e l'Agenzia delle Entrate. Quest'ultima riferisce circa la mancanza di legittimazione passiva per stare in giudizio. Tutti questi Enti espongono le ragioni dei loro crediti e fanno presente che gli importi di cui alla diffida originano da decisioni delle Commissioni Tributarie passate in giudicato o per essere divenuti definitivi per mancanza di opposizione alla richiesta di pagamento e, in ogni caso, si tratta di importi che non sono prescritti, come per il caso della sanzione per infrazione al Codice della Strada.

Nel giudizio è costituita anche Esatri s.p.a. ed espone quanto segue.

1. Esatri s.p.a. eccepisce la carenza di giurisdizione del Giudice tributario a conoscere della contravvenzione al Codice della Strada.

2. Esatri s.p.a. eccepisce la inammissibilità del ricorso avverso le cartelle di pagamento per violazione dei termini di proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 546/92. Sotto questo profilo è fatto presente che le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate alla ricorrente nell'arco di tempo tra il 14.07.2000 e il 02.04.2008 e deposita la documentazione di prova. Osserva che il ricorso è stato dalla ricorrente proposto in data 27.11.2009 con anni di ritardo rispetto alle date di notifica delle cartelle di pagamento.

3. Esatri s.p.a. eccepisce l'inammissibilità del ricorso avverso la diffida di pagamento per violazione del disposto all'art. 19 del D.Lgs. 546/'92 in quanto si tratta di atto non autonomamente impugnabile. Precisa che l'atto di diffida di pagamento è previsto dalla procedura interna del Gruppo Equitalia "al fine di scongiurare il ricorso immediato a procedure esecutive per il recupero di crediti estremamente ridotti ...".

4. Esatri s.p.a. denuncia la mancanza di fondamento dell'obiezione di violazione alle regole di notifica delle cartelle di pagamento; propone l'esegesi dell'art. 26 del D.P.R. 602/'73 e conclude attestando la correttezza della procedura di notifica a suo tempo effettuata con l'invio di plico chiuso con raccomandata e avviso di ricevimento.

5. Esatri s.p.a. denuncia la mancanza di fondamento dell'obiezione di nullità della cartella di pagamento per la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento; richiama l'art. 25 del D.P.R. 602/'73 osservando che la norma non stabilisce tra gli elementi costitutivi della cartella la firma del Direttore o del Legale rappresentante dell'Agente della riscossione costituendo l'intestazione del documento l'elemento sufficiente per la identificazione della provenienza e la responsabilità dell'emittente.

6. Esatri s.p.a. contesta l'obiezione che dichiara prescritti i crediti.. Fa presente e documenta di avere notificato alla ricorrente anche provvedimenti di fermo amministrativo negli anni 2003 e 2004 e di averle inviato in data 13.11.2005 un sollecito di pagamento.

Con memoria prodotta il 23.05.2011, la ricorrente ribadisce la violazione del termine con cui gli Enti si sono costituiti nel giudizio; ribadisce la nullità della notifica delle cartelle di pagamento inviate dall'Agente della Riscossione con l'utilizzo del servizio postale in quanto non previsto dall'art. 26 del D.P.R. 602/'73. Ribadisce la legittimità del ricorso in quanto l'elenco degli atti impugnabili all'art. 19 del D.Lgs. 546/'92 non può intendersi tassativo e avvalorare la tesi riferendo la Sent. 16263 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha ritenuto l'avviso bonario di pagamento impugnabile innanzi al Giudice tributario.

Esaminata la questione, la Commissione ritiene le obiezioni della ricorrente non fondate e pertanto le richieste non meritevoli di essere accolte

La Commissione rileva che i litigi giudiziari intrattenuti dalla ricorrente con gli Enti chiamati in questo giudizio sono divenuti definitivi a diverso titolo e la ricorrente è risultata in tali litigi parte soccombente. Pertanto, la diffida di pagamento inviata da Esatri s.p.a., non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo ai sensi del disposto all'art. 19 c. 3 del D.Lgs. 546/'92, con la conseguenza che la diffida ricevuta dalla ricorrente resta sindacabile innanzi al Giudice solo per vizi propri con esclusione di qualsiasi precedente questione. Con questo giudizio la Commissione è allineata alla giurisprudenza della Corte di Cassazione espressa dalle Sentenze N° 25699 del 09.12.2009, N° 17937 del 06.09.2004 e N° 6029 del 2002.

La soccombenza nel giudizio comporta l'onere delle spese.

PER QUESTI MOTIVI

la Commissione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte soccombente alle spese di giudizio in favore dei resistenti che sono liquidate per ciascuno di essi in complessivi Euro 400,00 di cui Euro 250,00 per onorario.